

che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/11/742436/19.5.6/169/AF/ml del 19 dicembre 2011, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della s.s. 612 «della Val di Cembra», della nuova variante a galleria di Faver, che si estende dal Km 15,555 al Km 16,956, e contestuale declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso dal Km 15,555 al Km 15,820 e a strada comunale del tratto sotteso dal Km 15,820 al Km 16,956;

Visto il voto n. 19/12 reso nell'adunanza del 19 luglio 2012, con il quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - V<sup>a</sup> Sezione - ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale s.s. 612 «della Val di Cembra» e contestuale declassificazione del tratto di s.s. 612 sotteso.

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante in galleria ricadente nel comune di Faver, di lunghezza pari a Km 1,491, che sottende il tratto esistente di s.s. 612 «della Val di Cembra» dal Km 15,555 al Km 16,956, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto esistente di s.s. 612 dal Km 15,555 al Km 15,820 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada provinciale mentre il tratto di s.s. 612 dal Km 15,820 al Km 16,956 è declassificato a strada comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

*Il vice Ministro:* CIACCIA

13A01454

DECRETO 10 gennaio 2013.

**Classificazione a strada statale della nuova circoscrizione di Bressanone - Varna.**

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

